SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 luglio 1994, n. 470

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la compagna lattiero-casearia 1994-1995.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1994, n. 74, e 31 marzo 1994, n. 215.

La presente legge, munita del sigillo dellò Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 25, è ripubblicato il testo del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 636):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (POLI BORTONE) il 1° giugno 1994.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 1° giugno 1994, con pareri della commissione I e della commissione per le politiche comunitarie

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 giugno 1994.

Esaminato dalla XIII commissione il 22 e il 30 giugno 1994, il 5 e il 6 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 13 luglio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 588):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 15 luglio 1994, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 luglio 1994.

Esaminato dalla 9ª commissione il 21 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 21 luglio 1994.

94G0508

LEGGE 25 luglio 1994, n. 471.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n. 401, 6 dicembre 1993, n. 504, 4 febbraio 1994, n. 91, e 31 marzo 1994, n. 223.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 328.

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, le parole: «e delle comunità montane» *sono sostituite dalle seguenti:* «, delle comunità montane e della regione stessa»;

al comma 1, lettera c), *le parole:* «e da imprese» *sono soppresse.*

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; all'80 per cento per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; al 45 per cento per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per le comunità montane, per le province e per le regioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato non potrà comunque eccedere quello risultante da un concorso dello Stato pari al 50 per cento per tutti i mutui».

All'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le giunte regionali interessate possono indire apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti degli organismi competenti ad esprimere pareri e a rilasciare autorizzazioni. Le decisioni della conferenza sostituiscono tutti i pareri e le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa statale e regionale».

All'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'importo di lire 50 miliardi di cui al comma 1, destinato al ripristino delle strade provinciali, è assegnato alle province, previo parere delle regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, è destinato un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato. Le relative domande sono presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui agli articoli 1 e 2. Il contributo è corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento. I fondi destinati alla Valle d'Aosta sono trasferiti alla regione autonoma che, in base allo statuto, provvederà alla ripartizione degli stessi come disposto dalla propria legislazione. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti»;

il comma 2 è soppresso.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 640):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato (GNUTTI), dei lavori pubblici (RADICE), delle risorse agricole, alimentari e forestali (POLI BORTONE) e dei trasporti e della navigazione (FIORI) il 1° giugno 1994.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 1° giugno 1994; con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI e XIII

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 giugno 1994.

Esaminato dalla VIII commissione il 16, il 21 e il 23 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 30 giugno 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 524):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 1° luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 luglio 1994.

Esaminato dalla 13ª commissione il 13 e il 20 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 21 luglio 1994.

94G0509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio provinciale di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nella provincia di Foggia, a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Foggia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Orefice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia suddetta fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Foggia — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 aprile 1994, da tredici consiglieri rispettivamente in data 12 e 13 aprile 1994.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1340.13.4/Gab. del 21 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Foggia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia nella persona del dott. Giovanni Orefice.

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4880

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitavecchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Civitavecchia (Roma), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civitavecchia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Calogero Cosenza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Civitavecchia (Roma) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 maggio 1994, da venti consiglieri.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5484/990/93/Gab. serv. amm. civ. - Prot. civ. del 1° giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitavecchia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Calogero Cosenza.

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A4881

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Palombara Sabina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Palombara Sabina (Roma) ed il sindaco nella persona del dott. Luigi Bonifazi;

Considerato che il predetto amministratore, in data 2 maggio 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, commi 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Palombara Sabina (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Palombara Sabina (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Luigi Bonifazi.

Il citato amministratore, in data 2 maggio 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palombara Sabina (Roma).

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A4882

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Gallicano nel Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gallicano nel Lazio (Roma), a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri su quindici assegnati dalla legge e della precedente rimozione di un altro componente del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallicano nel Lazio (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Ascrizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gallicano nel Lazio (Roma), al quale la legge assegna quindici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette consiglieri che si aggiungono alla precedente rimozione di un altro componente del civico consesso, disposta ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5621/1783/90/Gab. 19 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallicano nel Lazio (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Ascrizzi.

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4883

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondovì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mondovì (Cuneo), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondovì (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo de' Luca di Pietralata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mondovì (Cuneo) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 maggio 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1307/13.4/Gab. del 26 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mondovì (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Lorenzo de' Luca di Pietralata.

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A4884

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Montesarchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montesarchio (Benevento), a causa delle dimissioni presentate da diciasette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi,

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montesarchio (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele D'Agostino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montesarchio (Benevento) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da diciassette consiglieri

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 981/Gab. 13.43 1 del 14 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montesarchio (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Raffaele D'Agostino

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A4885

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santa Maria a Vico (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da diciasette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritènuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Spaziani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 maggio 1994, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2276/13.4/Gab. del 6 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Spaziani.

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4886

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Pollena Trocchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pollena Trocchia (Napoli), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pollena Trocchia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Iacono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pollena Trocchia (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 17 marzo 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 31 marzo, dell'11 e del 16 maggio 1994, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 009019/Gab. EE.LL. del 18 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pollena Trocchia (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto Iacono.

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4887

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cusano Mutri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Cusano Mutri (Benevento) ed il sindaco nella persona del dott. Carmine Antonio Velardo;

Considerato che il predetto amministratore, in data 21 aprile 1994, è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cusano Mutri (Benevento) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cusano Mutri (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott Carmine Antonio Velardo.

Il citato amministratore, in data 21 aprile 1994, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n 81, in base al quale al decesso del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale

In base a tale disposizione il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, ma nel caso di specie, a causa delle dimissioni di due dei tre assessori componenti della giunta, lo stesso organo è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento

Il prefetto di Benevento, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, con proprio decreto del 3 maggio 1994, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio nella persona del dott. Cosimo Facchiano, al quale ha conferito i poteri spettanti alla giunta comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 1, della legge 8 giugno 1990, n 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cusano Mutri (Benevento)

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A4888

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Squinzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Squinzano (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Squinzano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Squinzano (Lecce), rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Anna Maria Serrati, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduto il termine del 28 febbraio 1994, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione decentrata provinciale di controllo sugli atti degli enti locali di Lecce, con provvedimento n. 3371 del 18 marzo 1994, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla data di notifica dello stesso.

Nella seduta del 16 aprile 1994 quel civico consesso non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del suddetto bilancio, pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 5020/2 del 22 aprile 1994, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 in data 3 maggio 1994.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Squinzano.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento

contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Squinzano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Nicola Prete

Roma, 25 giugno 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A4889

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 1994.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'E.DI.S.U. di Lecce nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'E.DI S.U di Lecce,

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro,

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'E.DI.S.U. di Lecce nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A4840

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 luglio 1994

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castelvolturno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Ennio Giovanni Russo è stato eletto consigliere del comune di Castelvolturno (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993;

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 81, 640 cpv, n. 1, 56 e 640-*bis*, c.p.;

Visto che, durante il periodo di carcerazione, ha operato nei confronti del sig. Ennio Giovanni Russo la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n 30;

Visto che la predetta misura di prevenzione è stata successivamente revocata con ordinanza della sezione del riesame del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, avendo acquisito le prove documentali necessarie alla prosecuzione delle indagini, ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento delle stesse;

Considerato che la reintegra del sig. Ennio Giovanni Russo nella carica di consigliere, conseguente alla revoca del provvedimento coercitivo, ha causato allarme sociale, anche per la rilevanza della fattispecie penale in cui è coinvolto il predetto amministratore, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Ennio Giovanni Russo dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Ennio Giovanni Russo è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Castelvolturno (Caserta).

Roma, 14 luglio 1994

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Ennio Giovanni Russo è stato eletto consigliere del comune di Castelvolturno (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 17 febbraio 1994, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di responsabilità in ordine ai reati di truffa continuata e di tentativo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In particolare, il sig. Ennio Giovanni Russo, incaricato in qualità di tecnico di redigere un progetto per la riparazione di immobili comunali per i quali erano stati concessi contributi ai sensi della legge 24 luglio 1984, n. 363, presentava un progetto nel quale veniva evidenziata la sussistenza di danni causati dal sisma — danni in realtà insussistenti — in tal modo ponendo in essere atti diretti a procurare al comune di Castelvolturno, in danno dello Stato, un ingiusto profitto corrispondente all'importo dei lavori indicati in progetto e procurava a se stesso l'ingiusto profitto delle competenze tecniche liquidate in percentuale all'importo dei lavori.

Durante il periodo di applicazione della misura limitativa della libertà personale, ha operato nei confronti del citato amministratore la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, in virtù dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Il predetto ordine di custodia cautelare è stato, successivamente, revocato, in data 9 marzo 1994, con ordinanza della sezione del riesame del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio.

La reintegra del sig. Ennio Giovanni Russo nella carica di consigliere, conseguente alla suddetta revoca, ha determinato allarme sociale nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico, per la rilevanza della vicenda processuale che ha coinvolto il citato amministratore, tenuto conto, altresì, del potenziale inquinamento della vita amministrativa dell'ente, i cui organi sono stati rinnovati nelle citate consultazioni amministrative del 21 novembre 1993, a seguito del provvedimento di scioglimento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)* della legge 8 giugno 1990, n. 142.

La tipologia dei reati ascritti denota, inoltre, l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono comunque in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castelvolturno e, nelle more, con provvedimento n. 1424/13.1/Gab del 24 marzo 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Ennio Giovanni Russo dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castelvolturno (Caserta).

Roma, 23 giugno 1994

Il direttore generale: SORGE

94A4848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 luglio 1994.

Esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale del servizio di panatica somministrato dalle aziende di armamento marittimo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1994, di esclusione dalla base imponibile del servizio di mensa e di vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi;

Considerate le modalità attraverso cui i datori di lavoro possono apprestare il servizio di mensa per la generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa;

Considerate, in particolare, le modalità con cui le aziende di armamento marittimo assicurano il servizio di panatica ai marittimi imbarcati;

Considerato che il servizio di panatica somministrato dalle aziende di armamento marittimo ha le stesse finalità, natura e caratteristiche del servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa;

Considerata l'esigenza di integrare il predetto decreto ministeriale 3 marzo 1994 per assicurare al servizio di panatica uguale trattamento ai fini previdenziali ed assistenziali e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni;

Considerato di dover parimenti determinare, ai fini della predetta esclusione, il tetto nel caso in cui l'azienda appartenente al settore dell'armamento marittimo garantisce il servizio stesso attraverso l'erogazione di somme di denaro;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Ritenuto di individuare, ai fini della predetta esclusione, importi massimi differenziati con riguardo alle modalità attraverso le quali può essere assicurato il servizio di panatica previsto in sede contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

Sono esclusi dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni:

1) il corrispettivo del servizio di panatica predisposto per i marittimi imbarcati in costanza di servizio per la nave ancorché operanti in ambito portuale;

2) l'importo sostitutivo del servizio di panatica istituito entro un valore massimo di L. 2.000 a pasto;

3) le somme in denaro erogate ai marittimi imbarcati in costanza di servizio per la nave ancorché operanti in ambito portuale in sostituzione del servizio di panatica di cui al punto 1) nel limite massimo di L. 9.000 giornaliere.

Detti importi sono annualmente modificati in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1994.

Roma, 8 luglio 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

p. *Il Ministro del tesoro*
RASTRELLI

94A4845

DECRETO 11 luglio 1994.

Approvazione della determinazione assunta dal commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 21 aprile 1994 concernente la delegificazione della materia relativa alla periodicità del pagamento di prestazioni previdenziali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento in materia previdenziale, interessanti le gestioni amministrate dall'INPS e dell'INAIL;

Vista la determinazione n. 2993 assunta dal commissario straordinario dell'INPS in data 21 aprile 1994;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 1994;

Decreta:

È approvata la determinazione n. 2993 assunta dal commissario straordinario dell'INPS in data 21 aprile 1994, concernente la delegificazione, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, di talune norme relative alla periodicità del pagamento della pensione sociale, delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.

La predetta determinazione, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1994

Il Ministro: MASTELLA

ALLEGATO

I.N.P.S.

GESTIONE COMMISSARIALE

DETERMINAZIONE N. 2993

OGGETTO: *Regolamentazione della materia relativa alla periodicità di pagamento delle pensioni di importo compreso entro le L. 50 000 mensili, delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'I.N.P.S.

Visti i decreti interministeriali 30 settembre 1993 e 1° aprile 1994 con i quali rispettivamente sono stati attribuiti e quindi confermati al commissario straordinario i poteri inerenti alla gestione dell'Istituto,

Considerato che tra detti poteri sono comprese le attribuzioni già proprie del consiglio di amministrazione;

Visto l'art 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n 48,

Visto l'art 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422,

Visto l'art 14 comma 2. della legge 5 marzo 1963, n 389,

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n 488,

Ravvisata l'opportunità di razionalizzare la materia concernente la periodicità del pagamento delle pensioni attesi i suoi riflessi organizzativi, procedurali e dei costi;

Considerato che attualmente il pagamento delle pensioni facoltative di importo fino a L 3 499 mensili è effettuato con periodicità annuale sulla base di disposizioni impartite, in via amministrativa, con circolare del 10 gennaio 1977, n 399 RG - n 395 DSEAD;

Considerato che il pagamento delle pensioni della «Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe viene effettuato su base annuale negli stessi limiti di importo,

Ritenuto che, in relazione ad importi di pensione di modesta entità, la periodicità bimestrale oltre ad arrecare disagi ai pensionati non appare più conveniente sia sotto il profilo finanziario che sotto l'aspetto gestionale,

Su proposta del direttore generale f f,

Determina

1. Il pagamento delle pensioni facoltative e di quelle della «Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe di importo fino a L 45.000 annue è effettuato in una sola rata annuale anticipata

2. Il pagamento delle pensioni di tutte le altre gestioni d'importo fino alle L. 50.000 mensili è effettuato in due rate semestrali anticipate.

3. Del pari in due rate semestrali anticipate è effettuato il pagamento delle pensioni dell'assicurazione facoltativa e della «Mutualità pensioni» d'importo superiore a quello indicato al punto 1 e fino a L. 50.000 mensili.

4. I limiti dei pagamenti annuali e semestrali di cui ai punti precedenti sono adeguati ogni anno in ragione della perequazione automatica delle pensioni.

Roma, 21 aprile 1994

Il commissario straordinario: COLOMBO

94A4890

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 luglio 1994.

Riconoscimento di titoli di studio estero del dott. Thomas Finbarr Carroll ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341:

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Thomas Finbarr Carroll;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 26 aprile 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della matematica in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Baccalaureato in scienze», il «Master of Science» ed il dottorato conseguiti all'estero dal dott. Thomas Finbarr Carroll, nato a Cork (Irlanda) il 21 settembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A4852

DECRETO 13 luglio 1994.

Riconoscimento di titoli di studio estero del dott. Rolf Petri ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341:

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Rolf Petri;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 26 aprile 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di laureato in scienze politiche ed il dottorato in storia e civiltà conseguiti all'estero dal dott. Rolf Petri, nato a Bad Berleburg (Germania) il 27 giugno 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A4853

DECRETO 13 luglio 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero del dott. Stephen Andrew Van Der Esch ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282,

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dal dott. Stephen Andrew Van Der Esch;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 26 aprile 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche e presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per la partecipazione a concorsi per ricercatore universitario nell'area della biologia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea in scienze zoologiche conseguito all'estero dal dott. Stephen Andrew Van Der Esch, nato a Jouy en Josas (Francia) il 13 giugno 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A4854

DECRETO 13 luglio 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero di Maria Bertone ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig. Maria Bertone;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 26 aprile 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dalla sig.ra Maria Bertone, nata a Milano il 7 dicembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A4855

DECRETO 13 luglio 1994.

Riconoscimento di titoli di studio estero del dott. William D'Oyly Riviere ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341:

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. William D'Oyly Riviere;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 9 giugno 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area linguistica in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Arts» in inglese ed il «Master of Arts» conseguiti all'estero dal dott. William D'Oyly Riviere, nato a Londra il 15 maggio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A4856

DECRETO 13 luglio 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero della dott.ssa Anne Marie Oliver ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla dott.ssa Anne Marie Oliver;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 9 giugno 1994;

Decreta

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area umanistica in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Maitrise» in lettere moderne conseguito all'estero dalla dott.ssa Anne Marie Oliver, nata a Saint-Felieu d'Avail il 5 maggio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il capo dipartimento MATARAZZO

94A4857

DECRETO 13 luglio 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero della dott.ssa Ana Maria Millan Gasca ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla dott.ssa Ana Maria Millan Gasca;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 9 giugno 1994;

Decreta

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area matematica in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Licenciatura» in scienze matematiche conseguito all'estero dalla dott.ssa Ana Maria Millan Gasca, nata a Saragozza il 9 aprile 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il capo dipartimento MATARAZZO

94A4858

DECRETO 13 luglio 1994.

Riconoscimento di titoli di studio estero del dott. Stephanus Johannes Van Bakel ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Stephanus Johannes Van Bakel;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 9 giugno 1994;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area informatica in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Doctoraal diploma» in informatica ed il «Doctoraat» in matematica ed informatica conseguiti all'estero dal dott. **Stephanus Johannes Van Bakel, nato a** Doetinchem il 15 febbraio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A4859

DECRETO 13 luglio 1994.

Riconoscimento di titolo di studio estero di Catherine Tacquenet ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993 n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguito all'estero dalla signora Catherine Tacquenet;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 9 giugno 1994;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo conseguito all'estero dalla signora **Catherine Tacquenet, nata a Parigi il 18 luglio 1954.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il capo dipartimento: MATARAZZO

94A4860

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Aggiornamento delle priorità, per aree geografiche, della cooperazione allo sviluppo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la nuova disciplina delle cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49 il quale demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento;

Visto inoltre il comma 6 del predetto art. 3, della legge n. 49/1987 il quale, alla lettera *a)*, demanda al CICS la determinazione delle priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento della cooperazione italiana allo sviluppo ed, alla lettera *c)*, attribuisce al medesimo Comitato interministeriale compiti di verifica periodica dello stato di attuazione e degli esiti dell'attività di cooperazione, nonchè di approvazione della relazione svolta annualmente dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'anno precedente, da inviare al Parlamento prima dell'esame della legge finanziaria;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, comma 21, il quale sopprime fra l'altro il predetto Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS);

Visto altresì il successivo comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 sopra richiamata, il quale prevede che mediante apposito regolamento governativo siano definite le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministerialisoppressi ed il riordino della relativa disciplina, il quale, all'art. 6, comma 4, attribuisce al CIPE le funzioni del soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la delibera CICS n. 44 del 21 maggio 1992, con la quale, fra l'altro, sono state emanate alcune priorità geografiche fissate in precedenza dal medesimo Comitato interministeriale;

Ritenuto necessario aggiornare le priorità, per aree geografiche, della cooperazione allo sviluppo;

Udita la proposta del sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

1. A modifica degli articoli 2 e 4 della delibera del CICS n. 44 del 21 maggio 1992, i fondi di cui alla legge n. 49/1987 possono essere utilizzati per consentire all'Italia di partecipare all'azione internazionale di ricostruzione della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, con facoltà di scegliere la tipologia degli interventi nell'intera gamma di attività di cooperazione previste dalla legge n. 49/1987.

2. A seguito delle prime elezioni multirazziali, l'Italia porterà avanti le proprie attività di cooperazione mirate alla crescita civile, sociale ed economica delle popolazioni di colore in Sudafrica, nel quadro delle iniziative che la comunità dei Paesi donatori sta promuovendo, con attenzione alle indicazioni dell'Unione Europea.

3. La prosecuzione e l'intensificazione delle attività di cooperazione italiane in favore della crescita economica, sociale e culturale della popolazione palestinese, nel quadro delle azioni internazionali di aiuto, vanno assicurate tenendo conto che esse costituiscono una componente essenziale per assicurare il successo del processo di pace in Medio Oriente.

4. Il Ministro degli affari esteri sottoporrà all'esame del CIPE la relazione annuale da inviare al Parlamento, di cui alle premesse, corredata degli elementi indicati al comma 6, lettera *c)*, dell'art. 3 della legge n. 49/1987.

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

94A4896

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Cyanamid Italia S.p.a., stabilimento di Catania, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Cyanamid Italia S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria

svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'IMI;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e di ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Cyanamid Italia S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel novembre 1992, concernente l'ampliamento dello stabilimento di Catania preordinato alla produzione chimico-farmaceutica comportante investimenti fissi ammissibili per 21.000 milioni di lire ed una occupazione a regime di 1.229 unità con un incremento di 138 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di Catania presentato dalla Cyanamid Italia S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 44.265,4 milioni di lire, è determinato in 3.767,4 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 11.760 milioni di lire, di cui 3.360 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in c/interessi è determinato in 4.247,6 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 70 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 147

94A4891

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Finmeccanica S.p.a. (ex Alenia S.p.a.), stabilimento di Bacoli, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Finmeccanica S.p.a. (ex Alenia S.p.a.) comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Finmeccanica S.p.a. (ex Alenia S.p.a.) ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1991, concernente l'ampliamento dello stabilimento di Bacoli (Napoli) preordinato alla produzione di apparati elettronici comportante investimenti fissi ammissibili per 23.500 milioni di lire ed una occupazione a regime di 2.015 unità con un decremento di 145 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Bacoli (Napoli) presentato dalla Finmeccanica S.p.a. (ex Alenia S.p.a.) è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 70 575 milioni di lire, è determinato in 3.525 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 13.160 milioni di lire, di cui 13.760 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 4.897 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 75,5 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 146

94A4892

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Enichem Augusta S.p.a., stabilimento di Augusta, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Enichem Augusta S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'IRFIS;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Enichem Augusta S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel giugno 1990, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Augusta (Siracusa) preordinato alla produzione di intermedi chimici comportante investimenti fissi ammissibili per 3.200 milioni di lire ed una occupazione a regime di 707 unità con un incremento di 42 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Augusta (Siracusa) presentato dalla Enichem Augusta S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 61.303,9 milioni di lire, è determinato in 576 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 1.280 milioni di lire.

Il contributo in conto interessi è determinato in 370,2 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 9 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 145

94A4893

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Montefibre S.p.a., stabilimento di Acerra, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Montefibre S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Montefibre S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel luglio 1992, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Acerra (Napoli) preordinato alla produzione di fibra poliestere e tecnopolimero comportante investimenti fissi ammissibili per 90.426 milioni di lire ed una occupazione a regime di 962 unità con un decremento di 584 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Acerra (Napoli) presentato dalla Montefibre S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 432.515 milioni di lire, è determinato in 13.563,9 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 36.170,4 milioni di lire.

Il contributo in conto interessi è determinato in 13.564 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 120 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 144

94A4894

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Union Carbide Chemicals S.p.a., stabilimento di Termoli, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commerció e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Union Carbide Chemicals S.p.a. comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'IMI;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Union Carbide Chemicals S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nell'agosto 1989, concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Termoli (Campobasso) preordinato alla produzione di silani organo-funzionali comportante investimenti fissi ammissibili per 3.980 milioni di lire ed una occupazione a regime di 125 unità con un incremento di 29 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Termoli (Campobasso) presentato dalla Union Carbide Chemicals S.p.a. e ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 27.931,3 milioni di lire, è determinato in lire 1.088.760.660.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 1.592 milioni di lire.

Il contributo in conto interessi è determinato in lire 568.688.800.

L'onere di collaudo è stabilito in lire 9.120.000.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 143

94A4895

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO 19 maggio 1994.

Revoca del contributo concesso alla Valtur S.p.a., per la realizzazione del progetto «Ostuni '90».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 219, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 4 agosto 1989 recante: «Approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la Valtur S.p.a. quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Ostuni '90»;

Vista la nota dell'11 maggio 1994 con la quale il concessionario ha dichiarato di rinunciare ai benefici della legge n. 556/1988;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla «Valtur S.p.a.» per la realizzazione del progetto denominato «Ostuni '90» di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 19 maggio 1994

Il capo del Dipartimento: TORDA

94A4443

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 470** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Il comma 2 dell'art 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che· «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1994, n 74, e 31 marzo 1994, n 215» I DD.LL n 74/1994 e n 215/1994, di contenuto pressoché analoghe al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 76 del 1° aprile 1994 e n 126 del 1° giugno 1994)

Art. 1.

1. Il termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (*a*), resta differito, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994.

(*a*) Il comma 2 dell'art 4 della legge n 468/1992 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario) prevede che «Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA [ora Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, *n d r*] pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo»

Art. 2.

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (*a*), si interpreta nel senso che, limitatamente alla assegnazione del quantitativo di riferimento per la campagna lattiero-casearia 1993-1994, non si verifica la perdita della quota ove il produttore abbia commercializzato, ceduto anche temporaneamente o utilizzato mediante contratti associativi la quota stessa nel periodo di osservazione compreso tra il 1° dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993, ovvero, in caso di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, tra il 1° dicembre 1991 ed il 30 novembre 1993.

(*a*) Il comma 4 dell'art 2 della citata legge n. 468/1992 [si veda nella nota (*a*) all'art. 1] così recita: «La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'art 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale»

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4900

Testo del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 25 luglio 1994, n. 471** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge. integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il comma 2 dell'art 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che· «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n 401, 6 dicembre 1993, n 504, 4 febbraio 1994, n 91 e 31 marzo 1994, n 223» I DD.LL sopracitati, recanti, il primo, disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali, il secondo, disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993 e, gli ultimi due, disposizioni pressoché analoghe al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 287 del 7 dicembre 1993, n. 29 del 5 febbraio 1994, n 80 del 7 aprile 1994 e n 126 del 1° giugno 1994)

Art. 1.

1 È assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia; di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni, *delle comunità montane e della regione stessa* per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;

c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore delle regioni interessate.

2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.

3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505 ***(a)***.

4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ***(b)***, e per le medesime finalità, nonché per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.

(a) Il D.L. n. 471/1992 reca: «Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche». Il D.L. n. 426/1992 reca: «Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992». La legge n. 505/1992 reca: «Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali».

(b) Il comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) prevede che: «Le somme iscritte in conto residui per la parte capitale nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992».

Art. 4.

1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. *I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; all'80 per cento per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; al 45 per cento per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per le comunità montane, per le province e per le regioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato non potrà comunque eccedere quello risultante da un concorso dello Stato pari al 50 per cento per tutti i mutui*

3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino, la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità di bacino si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 3 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 5 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 5.

1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di programma tra gli enti competenti, ivi comprese le autorità di bacino, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio.

1-bis. *Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le giunte regionali interessate possono indire apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti degli organismi competenti ad esprimere pareri e a rilasciare autorizzazioni. Le decisioni della conferenza sostituiscono tutti i pareri e le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa statale e regionale.*

Art. 6.

1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 *(a)*, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497 *(b)*, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2.

(a) Il comma 10 dell'art 1 della legge n 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) prevede che. «I contributi di cui al primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1995 Le risorse derivanti dai predetti contributi, nonché quelle derivanti dai contributi versati negli anni precedenti e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n 471, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426 [v successiva nota *(b)*, *n d r.*] Entro trenta giorni dalla predetta data, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità di attuazione»

Il testo dell'art..10, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge n 60/1963 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N A - Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), di cui sopra, è il seguente.

«Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi

a) (*omissis*),

b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti, comunque qualificati, da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente;

c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle aziende, enti e amministrazioni di cui alla precedente lettera *b)*, escluse le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza».

(b) Il D L n. 471/1992 reca «Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche» Il D.L n 426/1992 reca· «Interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992»

Art. 7.

1. **Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali**

di cui al presente decreto nelle regioni di cui agli articoli 1 e 2, è destinata la complessiva somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, di cui all'ANAS lire 50 miliardi per le autostrade e le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 *(a)*. La predetta somma di lire 100 miliardi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

1-bis. *L'importo di lire 50 miliardi di cui al comma 1, destinato al ripristino delle strade provinciali, è assegnato alle province, previo parere delle regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

(a) Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), come modificato dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498:

«Art. 11 *(Fondo garanzia autostrade)*. — 1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonché di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'art. 15, della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di una lira e di 3 lire previsto dall'art. 15, quinto comma, lettera *b)*, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. L'ANAS è autorizzata a finalizzare il maggiore introito ad interventi per la fluidità ed il decongestionamento della circolazione a servizio delle aree urbane, con le modalità definite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente».

Art. 8.

1. *Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, è destinato un contributo a fondo perduto, fino al 90 per cento del danno accertato. Le relative domande sono presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui agli articoli 1 e 2. Il contributo è corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento. I fondi destinati alla Valle d'Aosta sono trasferiti alla regione autonoma che, in base allo statuto, provvederà alla ripartizione degli stessi come disposto dalla propria legislazione. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti.*

2. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 *(a)*, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 *(a)*. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.

4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 *(c)*.

5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

(a) L'art. 2 della legge n. 185/1992 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale) è così formulato:

«Art. 2 *(Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale)*. — 1. Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine

perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art 3 e la relativa richiesta di spesa

2 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'art 70, quarto comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo

3 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art 12 della legge 23 agosto 1988, n 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente,con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto Il decreto di cui all'art 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n 590, deve essere emanato, con le modalità ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno

4 Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

(b) Il testo dell'art 1-*bis* del D L n 244/1981 (Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno), aggiunto dalla legge di conversione, come modificato dall'art 8 della legge 28 febbraio 1986, n 41, e dall'art 4 del D L 21 marzo 1988, n 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n 160, è il seguente

«Art 1-*bis* — Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui all'art 1, possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento

Ai lavoratori di cui al precedente comma è dovuta, a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque non superiore a quello dei lavoratori che nell'amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni

I lavoratori che rifiutano di essere avviati a corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati

I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato

La utilizzazione di cui al primo comma prosegue nei confronti dei lavoratori che, senza soluzione di continuità sono ammessi al trattamento di cui all'art 8 della legge 5 novembre 1968, n 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, e deve cessare non appena sia terminato il godimento del medesimo trattamento Nei confronti dei predetti lavoratori continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi precedenti»

(c) Il testo dell'art 6 della legge n 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art 4 del D L 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n 236, è il seguente

«Art 6 *(Lista di mobilità e compiti della commissione regionale per l'impiego)* — 1 L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all art. 7, comma 5.

2 La commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre

a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego,

b) propone l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avviamento,

c) promuove le iniziative di cui al comma 4,

d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità,

d-bis) *realizza d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n 125*

3 Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e, al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art 24, della legge 21 dicembre 1978, n 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

4 Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n 390, modificato dall'art 8 della legge 28 febbraio 1986, n 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n 160 [v precedente nota *(b), n d.r.*] Il secondo comma del citato art. 1-*bis* non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.

5 I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n 49».

Art. 9.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 *(a)*.

(a) Il testo dell'art. 20 della legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è il seguente:

«Art. 20 (*Disciplina delle ispezioni*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato a norma dell'art 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza

2 Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori

3 Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n 142 [sull'ordinamento delle autonomie locali, *n d.r*]»

Il regolamento di cui sopra è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n 51

Art. 10.

1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 *(a)*, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

(a) La legge n 225/1992 istituisce il Servizio nazionale della protezione civile

Art. 11.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994: Ministero del tesoro, capitolo 8785 per lire 121 miliardi e capitolo 8317 per lire 100 miliardi; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, capitolo 7053 per lire 7 miliardi; Ministero dei trasporti e della navigazione, capitolo 7305 per lire 10 miliardi; Ministero per i beni culturali e ambientali, capitolo 8005 per lire 1 miliardo e capitolo 8103 per lire 4 miliardi; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo del maggior introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 *(a)*, che sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305 *(b)*; quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

---

(a) Per il testo dell'art 11 della legge n 407/1990 si veda la nota *(a)* all'art 7

(b) Il comma 4 dell'art 1 della legge n 305/1989 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente) così recita «Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991 è autorizzata la spesa di lire 232 miliardi per il 1989, di lire 589 miliardi per il 1990 e di lire 793 miliardi per il 1991 secondo le modalità e articolazioni degli articoli 7, 8, 9, comma 6, 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. Per il finanziamento del progamma per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n 468, e successive modificazioni ed integrazioni»

Art. 12.

1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 *(a)*, relative ad interventi nel comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformità alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi.

(a) La legge n 730/1986 reca disposizioni in materia di calamità naturali. Si trascrive il testo del relativo art. 2.

«Art 2. — 1 Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati da fenomeni franosi nei comuni di Assisi, Frosinone, Torrice e Arnara, che sono dichiarati di interesse nazionale

2. Gli studi, le indagini ed i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma possono essere affidati in concessione a società pubbliche, ad imprese o a gruppi di imprese specializzate

3 Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire, da ripartire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

4 Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, è autorizzata la realizzazione della rete di metanizzazione ad opera degli stessi comuni riuniti in consorzio A tal fine la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al consorzio mutui di ammontare pari alla spesa necessaria A fronte degli oneri di ammortamento è concesso al consorzio il contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1986-1990 Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile»

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4901

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

130° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50 262/10 C N /B sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80 n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83 n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84 n. 347/84 n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87 n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89 n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89 n. 284/89, n. 7/90 n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91 e n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92 n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94 e n. 129/94 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **8729** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 092-C-94 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «MAYHEM» MOD GZ SERIE 1000
Calibro 17,5
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore DA 10, DA 60, DA 70 E DA 150
Lunghezza delle canne MM 195
Lunghezza dell'arma MM 300
Funzionamento A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta U S A
Stato o Stati da cui è importata U S A
Presentatore CAVALLARI EDA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SUNTEK 2 S A S»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 10**

N. **8730** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 097-C-94 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE COMBINATO
Denominazione «KARL HAUPTMANN» MOD VIERLING
Calibro 20 MAGNUM/20 MAGNUM/5,6 × 52 R/22 WINCHESTER MAGNUM RIMFIRE
Numero delle canne QUATTRO (DUE SOVRAPPOSTE AD ANIMA LISCIA E DUE GIUSTAPPOSTE AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 650
Lunghezza dell'arma MM 1090
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata AUSTRIA
Presentatore GHISLANDI MARIO IMPORTATORE DELL ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 8**

N. **8731** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 5256-C-83 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione «DAVIDE PEDERSOLI» MOD REMINGTON ROLLING BLOCK
Calibro 45-70
Numero delle canne UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE E TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne MM 864
Lunghezza dell'arma MM 1292
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata
Presentatore PIERANGELO PEDERSOLI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C S N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 5**

N. 8732 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.098-C-94 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE COMBINATO
Denominazione «PETER HOFER» MOD COMBINATO
Calibro 20 MAGNUM/5,6 × 50 R
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. —
Lunghezza delle canne MM 570
Lunghezza dell'arma· MM 1015
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata AUSTRIA
Presentatore PEPPINI LUIGI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma C 8

N. 8733 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «M A PI Z» MOD EXPRESS 403 KONIG 94
Calibro MM 8 × 57 IRS
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma MM 1040
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore. ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A PI.Z DI P. ZANARDINI & C. S N C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. C 5

N. 8734 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 914-C-78 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma.

Tipo· FUCILE EXPRESS
Denominazione «M A PI Z.» MOD EXPRESS 403 KONIG 94
Calibro 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· —
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell arma MM 1040
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E·SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui e prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M A PI Z DI P ZANARDINI & C S N C»
Classe cui e stata assegnata l'arma C 5

N. 8735 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu del decreto ministeriale n. 559/C-50 914-C-78 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «M.A PI Z» MOD EXPRESS 403 KONIG 94
Calibro 375 HOLLAND & HOLLAND FLANGED MAGNUM
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 600
Lunghezza dell'arma· MM 1040
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore· ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M A PI Z DI P ZANARDINI & C S N C»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N **8736** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 914-C-78 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «M.A.PI Z.» MOD. 403 DOPPIETTA 94
Calibro: 300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8737** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.914-C-78 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. EXPRESS 403 KONIG 94
Calibro: MM. 6,5 × 65 R/6 × 62 FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE, (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore .ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8738** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2946-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: MM. 5,6 × 50 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 3
Lunghezza delle canne: MM. 577
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8739** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2946-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo. CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD R 93
Calibro. MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 3
Lunghezza delle canne· MM. 577
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N C DI CICOLINI E. & CO»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 6**

N. 8740 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD R 93
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 627
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata· GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8741 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD R 93
Calibro: MM. 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 3
Lunghezza delle canne: MM. 577
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E & CO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8742 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. R 93
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 3
Lunghezza delle canne: MM. 577
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C. DI CICOLINI E. & CO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8743 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «ADLER» MOD. AP 93 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 38 SPECIAL WAD CUTTER/357 MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma· MM. 920
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata· —
Presentatore. PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S r l»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

Nota L'arma può essere corredata di canne intercambiabili camerate per impiegare le cartucce nei seguenti calibri 45 HP/9 × 21 I M I; 38 SPECIAL/7,65 PARABELLUM. 9 × 18/32 × 25 WAD CUTTER, 38 SA/40 SMITH & WESSON.

N. **8744** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. FPK (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 625 CON SPEGNIFIAMMA MM. 678
Lunghezza dell'arma: MM. 1105 CON SPEGNIFIAMMA MM. 1158
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Sull'arma oltre al marchio della ditta «ADLER» potrà anche apparire la sigla FPK e marchi o sigle di arsenali rumeni.

N. **8745** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD FPK (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: MM. 7,62 × 54 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 605 CON SPEGNIFIAMMA MM. 663
Lunghezza dell'arma: MM. 1080 CON SPEGNIFIAMMA MM. 1140
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota Sull'arma oltre al marchio della ditta «ADLER» potrà anche apparire la sigla FPK e marchi o sigle di arsenali rumeni.

N. **8746** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. FPK (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 605 CON SPEGNIFIAMMA MM. 663
Lunghezza dell'arma: MM. 1082 CON SPEGNIFIAMMA MM. 1140
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LIALIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota Sull'arma oltre al marchio della ditta «ADLER» potrà anche apparire la sigla FPK e marchi o sigle di arsenali rumeni.

N. **8747** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. FPK (ALZO DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 605 CON SPEGNIFIAMMA MM. 659
Lunghezza dell'arma: MM. 1086 CON SPEGNIFIAMMA MM. 1140
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LIALIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota Sull'arma oltre al marchio della ditta «ADLER» potrà anche apparire la sigla FPK.

N. **8748** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo. CARABINA
Denominazione. «ADLER» MOD AK (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 5
Lunghezza delle canne MM 450 CON COMPENSATORE MM. 520
Lunghezza dell'arma. MM. 910 CON COMPENSATORE MM 980
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore· PALMUCCI LIALIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota Sull'arma oltre al marchio della ditta «ADLER» potranno apparire i marchi o sigle rumene.

N **8749** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma·

Tipo CARABINA
Denominazione· «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD PIRSCH
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne· MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **8750** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro. MM. 9,3 × 64
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata· BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **8751** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2963-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro: 308 NORMA MAGNUM
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 4
Lunghezza delle canne· MM. 610
Lunghezza dell'arma· MM 1160
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma· C 6

N. 8752 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. PIRSCH
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8753 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE
Denominazione: «JOSEF HAMBRUSH» MOD. K 1
Calibro: MM. 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8754 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 1894 CL
Calibro: 25-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 558,8
Lunghezza dell'arma: MM. 985
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8755 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 66 S
Calibro: MM. 7 × 66 SUPER EXPRESS VOM HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 710
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8756 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD 558 CONTINENTAL
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 603
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8757 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 558 CONTINENTAL
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 603
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8758 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 558 CONTINENTAL
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 603
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8759 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 558 CONTINENTAL
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 603
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DATA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N 8760 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo· CARABINA
Denominazione. «TIKKA» MOD. 658 CONTINENTAL
Calibro MM. 6,5 × 55
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne MM 603
Lunghezza dell'arma. MM 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta. FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata. FINLANDIA
Presentatore· REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

N. 8761 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo. CARABINA
Denominazione. «TIKKA» MOD 558 CONTINENTAL
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne· MM 603
Lunghezza dell'arma· MM 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata FINLANDIA
Presentatore REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 6**

N. 8762 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «TIKKA» MOD 658 CONTINENTAL
Calibro. 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne· MM 603
Lunghezza dell'arma MM 1120
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata· FINLANDIA
Presentatore. REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 6**

N. 8763 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione· «TIKKA» MOD. 658 MAGNUM CONTINENTAL
Calibro. 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne MM 603
Lunghezza dell'arma· MM 1120
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata. FINLANDIA
Presentatore REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 6**

N. 8764 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 316-C-77 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «V. BERNARDELLI» MOD. EXPRESS VB
Calibro MM 7 × 65 R
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore.
Lunghezza delle canne MM 550
Lunghezza dell'arma MM 1000
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N. 8765 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 316-C-77 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «V. BERNARDELLI» MOD. EXPRESS VB (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro MM 7 × 65 R
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne. MM 550
Lunghezza dell'arma MM 1000
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta. ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 8766 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 316-C-77 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma -

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «V. BERNARDELLI» MOD. EXPRESS VB
Calibro MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma. MM 1000
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata
Presentatore BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N. 8767 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 316-C-77 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma.

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione «V. BERNARDELLI» MOD. EXPRESS VB (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro. MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne MM 550
Lunghezza dell'arma MM 1000
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata.
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N 8768 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 316-C-77 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «V BERNARDELLI» MOD EXPRESS VB
Calibro MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 550
Lunghezza dell'arma MM 1000
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V BERNARDELLI S P A»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5 .

N. 8769 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 316-C-77 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «V BERNARDELLI» MOD EXPRESS VB (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM. 550
Lunghezza dell'arma MM 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P A»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N. 8770 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 316-C-77 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo. FUCILE EXPRESS
Denominazione «V BERNARDELLI» MOD EXPRESS 2000 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro MM 7 × 65 R
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 550
Lunghezza dell'arma MM 1000
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V BERNARDELLI S P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N. 8771 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 316-C-77 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «V BERNARDELLI» MOD EXPRESS 2000 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro MM 7 × 65 R
Numero delle canne DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 550
Lunghezza dell'arma MM. 1000
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta. ITALIA
Stato o Stati da cui è importata
Presentatore BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S P A».
Classe cui è stata assegnata l'arma C 5

N. 8772 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. EXPRESS 2000 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8773 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. EXPRESS 2000 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL I°
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8774 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. EXPRESS 2000 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 8775 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. EXPRESS 2000 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL I°
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8776** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 4562-C-81 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «PARDINI» MOD GPS (MIRA REGOLABILE)
Calibro 22 SHORT
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne MM 101
Lunghezza dell'arma MM 310
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore PARDINI GIOVANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI COMMERCIALE S r l»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 1**
Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

---

N **8777** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2963-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «MARLIN» MOD 60 SS
Calibro· 22 L.R
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 14
Lunghezza delle canne MM. 558,8
Lunghezza dell'arma· MM. 1028,7
Funzionamento· SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta U S A
Stato o Stati da cui è importata U S A
Presentatore BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P A»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 7**
Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

---

N **8778** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2963-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «WALTHER» MOD LGM 2
Calibro. MM 4,5
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 420
Lunghezza dell'arma ·MM 1095
Funzionamento AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata GERMANIA
Presentatore BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 11**
Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N **8779** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2963-C-80 in data 21 giugno 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «WALTHER» MOD CPM 1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro. MM 4,5
Numero delle canne UNA (CILINDRICA CON CONTRAPPESO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne MM 220
Lunghezza dell'arma MM 385
Funzionamento AD ARIA COMPRESSA C02 A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata GERMANIA
Presentatore BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P A»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 10**
Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N **8780** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3148-C-80 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «BENELLI» MOD ATHENA ELEGANT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 22 L R
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 10
Lunghezza delle canne MM 536
Lunghezza dell'arma MM. 1006
Funzionamento SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore MORETTI LUIGI CONSIGLIERE DELEGATO DELLA DITTA «BENELLI ARMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· C 7
Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

---

N **8781** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3148-C-80 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma·

Tipo PISTOLA
Denominazione· «BENELLI» MOD MP 95 E (PRIVO DI CONGEGNO DI SICUREZZA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 22 L R
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM 110
Lunghezza dell'arma MM 280
Funzionamento· SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta. ITALIA
Stato o Stati da cui è importata· —
Presentatore MORETTI LUIGI CONSIGLIERE DELEGATO DELLA DITTA «BENELLI ARMI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo L'arma può essere fornita in versione brunita, cromata inox, oppure con finiture miste.

N **8782** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3148-C-80 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma:

Tipo PISTOLA
Denominazione. «BENELLI» MOD. MP 95 E (CON CONGEGNO DI SICUREZZA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 22 L R
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma. MM 280
Funzionamento· SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore: MORETTI LUIGI CONSIGLIERE DELEGATO DELLA DITTA «BENELLI ARMI S P.A »
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo L'arma può essere fornita in versione brunita, cromata inox, oppure con finiture miste

---

N **8783** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3148-C-80 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma.

Tipo PISTOLA
Denominazione: «BENELLI» MOD. MP 95 E (CON CONGEGNO DI SICUREZZA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro· 32 SMITH & WESSON LUNGO WAD CUTTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· 5
Lunghezza delle canne· MM 110
Lunghezza dell'arma· MM 280
Funzionamento SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore MORETTI LUIGI CONSIGLIERE DELEGATO DELLA DITTA «BENELLI ARMI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma C 1
Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo L'arma può essere fornita in versione brunita, cromata inox, oppure con finiture miste

N. 8784 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C 50 3148-C-80 in data 21 giugno 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «BENELLI» MOD MP 95 E (PRIVA DI CONGEGNO DI SICUREZZA) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 32 SMITH & WESSON LUNGO WAD CUTTER
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM 110
Lunghezza dell'arma MM 280
Funzionamento SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore MORETTI LUIGI CONSIGLIERE DELEGATO DELLA DITTA «BENELLI ARMI S P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma C 1
Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo L'arma può essere fornita in versione brunita, cromata inox, oppure con finiture miste

NOTE

Al n 7918 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P BERETTA» mod 8000 cal mm 9 × 21 I M I (canna mm 92) L'arma può essere corredata di conversione (canna e caricatore della capacità di n 10 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia in cal 41 AE

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod 8000 Cougar F cal mm 9 × 21 I M.I (canna mm 92) L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore della capacità di n 10 colpi) idonea ad impiegare la cartuccia in cal 41 AE

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 maggio 1994

Al n 4720 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «BENELLI» mod C 90 cal 22 L.R (canna mm 480)

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 6 maggio 1994, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 02933 del 24 marzo 1994, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

L'arma, inoltre, può essere denominata anche mod Athena

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 maggio 1994

RETTIFICHE

Al n 7648 del Catalogo dove è scritto Denominazione «IMBEL» MOD MD 4 SA PARA (TACCA DI MIRA REGOLABILE), leggasi Denominazione «IMBEL» MOD MD 4 SA PARA (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (CALCIO FISSO)

Al n 7927 del Catalogo dove è scritto Calibro MM 6 PPC, leggasi Calibro MM 6 PPC USA

Appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Aggiornamento parte seconda
(12° aggiornamento)

A seguito dell'11° Aggiornamento dell'appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, parte seconda appendice pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 268 del 29 settembre 1979 e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n 142 del 6 maggio 1980, n 28 del 29 gennaio 1981, n 223 del 14 agosto 1981 (suppl ord) n 326 del 26 novembre 1981 (suppl ord), n 58 del 1° marzo 1982, n 126 del 10 maggio 1982, n 164 del 16 giugno 1983, n 161 del 10 luglio 1985, n 98 del 29 aprile 1987, n 263 del 10 novembre 1989 e n 93 del 22 aprile 1993, si indicano di seguito i modelli di armi che a parere della Commissione consultiva centrale delle armi, rientrano nelle previsioni di cui all'art 1 della legge 18 aprile 1975, n 110

Fucile semiautomatico «STRIKER» cal 12 con canna ad anima liscia

94A4801

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione delle etichette dell'acqua minerale estera Tre Cuori

Con decreto ministeriale n 2875 del 6 luglio 1994 è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale slovena denominata «Tre Cuori».

94A4864

Aggiornamento analisi e modifica delle etichette dell'acqua minerale estera Hunyadi Janos

Con decreto ministeriale n 2874 del 6 luglio 1994 sono stati autorizzati l'aggiornamento delle analisi e la modifica delle etichette dell'acqua minerale ungherese «Hunyadi Janos».

94A4863

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Provvedimento n. 180/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «PREFERID» - pomata e lipocrema.

Titolare A.I.C.: Brocades Pharma b.v. di Leiderdorp (Olanda), rappresentanta in Italia dalla ditta Brocades Pharma S.p.a. (Yamanouchi Group), con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata viene ora prodotta e controllata dalla ditta Brocades Pharma S.p.a. (Yamanouchi Gruop), nello stabilimento sito in Cologno Monzese (Milano), viale Spagna, 45.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994

Provvedimento n 181/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «CLOVIRAX» (aciclovir) - 25 compresse da 400 mg e pomata al 5% da 10 e 3 g.

Titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende S.r.l., con sede legale e domicilio fisacale in Roma, via Salaria, 1240

Modifiche apportate: denominazione:

la specialità medicinale è ora denominata «REXAN» (aciclovir).

numeri di A.I.C.:

«REXAN COMPRESSE» - 25 comprese da 400 mg:
A.I.C. n. 028468054 (in base 10) 0V4SUQ (in base 32);

«REXAN POMATA» - 10 g di pomata al 5%:
A.I.C. n. 028468066 (in base 10) 0V4SV2 (in base 32);

«REXAN POMATA» - 3 g di pomata al 5%.
A.I.C. n. 028468078 (in base 10) 0V4SVG (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

I lotti già prodotti non possono essere venduti a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Provvedimento n. 195/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «DOXIPROCT» - 10 supposte; «DOXIPROCT PLUS» - 8 supposte, «DOXIPROCT PLUS» - pomata × g 20.

Titolare A.I.C.: Lavoratori Delalande Isnardi S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale, nelle preparazioni di cui sopra, è ora effettuata anche dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano) mentre il confezionamento terminale ed i controlli sono ora effettuati anche dalla società Synthelabo S.p.a. nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 29 luglio 1994

Provvedimento n. 196/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «PERNEXIN 20» - 10 flac.ni monodose uso orale × ml 10 da mg 400 e «PERNEXIN 40» - 10 flac.ni monodose uso orale × ml 10 da mg 800.

Titolare A I.C. Schering S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento terminale delle preparazioni sopraindicate sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I C. nello stabilimento sito in Milano - Segrate, via E Schering, 21.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 29 luglio 1994

Provvedimento n. 197/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «CORTIFLUORAL» - flacone soluzione × ml 10.

Titolare A.I.C.: Schering S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento terminale della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, sono ora effettuate anche dalla società Farmades S.p.a. nello stabilimento sito in Roma, via di Tor Cervara, 282

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994

Provvedimento n. 198/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «VITEF» - pomata 50 g al 2%

Titolare A.I.C. Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330

Modifica apportata: produttore la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla ditta Istituto Gentili S.p.a., nello stabilimento sito in Pisa, via Mazzini, 112

Decorrenza di efficacia del provvedimento 29 luglio 1994.

Provvedimento n 199/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale «DELAPRES» - compresse da 15 e 30 mg

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A

Modifiche apportate; denominazione

la specialità medicinale è ora denominata «DELAKET 15» e «DELAKET 30», rispettivamente nelle preparazioni compresse da 15 mg e compresse da 30 mg,

Numeri di A.I.C.

28 compresse da 15 mg:
A.I.C. n. 027696032 (in base 10) 0UF6X0 (in base 32);

28 compresse da 30 mg:
A.I.C. n. 027696044 (in base 10) 0UF6XD (in base 32);

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° febbraio 1995

Provvedimento n. 200/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale «TAVOR» - compresse da 1.0 mg e 2,5 mg.

Titolare A.I.C. Wyeth-Medica Ireland, rappresentata in Italia dalla società Wyeth S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90

Modifiche apportate produttore

la specialità medicinale è ora prodotta dalla società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co. Kildare, Republic of Ireland, ferme restando le operazioni terminali di confezionamento che continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato

composizione limitatamente agli eccipienti la composizione ora autorizzata è la seguente:

compresse da 1,0 mg: principio attivo invariato Eccipienti. lattosio, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato, idrossipropile metilcellulosa E15, polietilene glicole 6000, titanio biossido, talco,

nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti,

compresse da 2,5 mg. principio attivo invariato. Eccipienti lattosio, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato, idrossipropile metilcellulosa E15, polietilene glicole 6000, titanio biossido, talco,

nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Decorrenza di efficacia del provvedimento 29 luglio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n. 201/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale «OSSITEN» - capsule e fiale

Titolare A.I.C.: Boheringer Mannheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5

Modifica apportata produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dall'Istituto Gentili nello stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio n. 61

Decorrenza di efficacia del provvedimento 29 luglio 1994

Provvedimento n. 202/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale «GUAIACALCIUM COMPLEX» - sciroppo 200 ml

Titolare A.I.C. Celsius S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via 1° Maggio, 4/B.

Modifica apportata produttore. la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata dalla Dompé nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 29 luglio 1994

Provvedimento n. 203/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «HYPRIM» sospensione orale all'1% - flacone x ml 100.

Titolare A.I.C.: Fisons italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 29, Pomezia (Roma)

Modifica apportata: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti: la composizione autorizzata è ora la seguente.

100 ml contengono: principio attivo: invariato. Eccipienti. sorbitolo, glicerolo, cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica, acido benzoico, gomma xantan, saccarina sodica, aroma di frutta, polisorbato 80, metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, acqua depurata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994

Provvedimento n. 204/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «UNITRIM» sospensione orale all'1% - flacone x ml 100.

Titolare A.I.C.. Master Pharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, 96.

Modifica apportata: modifica della composizione limitatamente agli eccipienti: la composizione autorizzata è ora la seguente:

100 ml contengono: principio attivo: invariato. Eccipienti: sorbitolo soluzione 70%, glicerolo, cellulosa microcristallina, acido benzoico, gomma xantan, saccarina sodica, aroma frutta, polisorbato 80, metilparaidrossibenzoato, propilparaidrossibenzoato, carbossimetilcellulosa sodica, acqua depurata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 29 luglio 1994

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n. 212/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «AMINOMAL» elisir - flacone 200 ml.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla Soc. Laboratori Guidotti nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste, 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 29 luglio 1994.

Provvedimento n. 213/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale «OTRIVIN» - gocce 0,1%, gocce 0,05%.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata produttore (limitatamente alle operazioni di controllo). La specialità medicinale è ora controllata anche dalla Lafar nello stabilimento sito in Milano, via Noto n. 7

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 29 luglio 1994

Povvedimento n. 214/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «FLECTOR» gel - tubo 50 g.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Branca Maria, 31.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata dalla Inverni della Beffa nello stabilimento sito in Milano, viale Ortles.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

Provvedimento n. 215/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «DOBUTREX» - flacone 250 mg.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Modifica apportata: produttore (limitatamente al confezionamento): la specialità medicinale è ora confezionata anche dalla Lilly Deutschland GmbH nello stabilimento sito in Giessen (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

Provvedimento n. 216/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «ULTID» - compresse 230 mg e 460 mg.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, n. 58.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata dalla Biotekfarma bkf, nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello 15;

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «PERULTID»:

20 compresse 230 mg:
n. A.I.C. 028575052 (in base 10) 0V81BD (in base 32);

10 compresse 460 mg:
n. A.I.C 028575064 (in base 10) 0V81BS (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Provvedimento n. 217/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «LITOBILE».

Titolare A.I.C.: Inter Falk Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, codice fiscale 07459620154.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: modifica di denominazione sociale della società, titolare A.I.C. da Inter Falk Italia S.r.l. a Istituto Pirri S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, codice fiscale 04917150155.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

Provvedimento n. 219/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «NOVAPIRINA» - compresse laccate 25 mg.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla Ciba-Geigy nello stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

Provvedimento n. 220/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «LYSEEN» - supposte.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, confezionata e controllata dalla società Laboratoires Ciba-Geigy S.A. nello stabilimento sito in Huningue (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

Provvedimento n. 221/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «SERPAX» - compresse 15 mg e 30 mg.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland (Irlanda), rappresentata in Italia dalla Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla consociata estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Little Connel, Newbridge, CO. Kildare (Irlanda), ferma restando le operazioni terminali di confezionamento che continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato;

composizione (limitatamente agli eccipienti delle compresse da 15 mg): la composizione autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio, magnesio stearato, amido di mais, amido di mais solubile, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 222/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «ALBUMINA UMANA».

Titolare A.I.C.: Nuovi Laboratori Farmabiagini S.p.a., con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

Modifica apportata: produttore (limitatamente ai controlli analitici): i controlli analitici relativi alla specialità medicinale sopramenzionata, in tutte le sue preparazioni e confezioni, consistenti in: alluminio, TNBP (Tri Normal Butil Fosfato), ricerca anticorpi sull'emoblobulina e alcool, sono ora effettuati dalla società Sclavo S.p.a., nello stabilimento sito in Rosia - Sovicille (Siena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

Provvedimento n. 223/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «AIMAFIX D.I.».

Titolare A.I.C.: Aima Derivati S.p.a., con sede legale in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Modifica apportata: produttore (limitatamente ai controlli analitici): il controllo analitico, consistente in TNBP (Tri Normal Butil Fosfato) viene ora effettuato dalla società Sclavo S.p.a. nello stabilimento sito in Rosia - Sovicille (Siena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

Provvedimento n. 224/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «ELDISINE».

Titolare A.I.C.: Eli Lilly GmbH - Germania rappresentata in Italia dalla Eli Lilly Italia, con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta confezionata e controllata anche dalla Lilly France S.A nello stabilimento sito in Fegersheim - Francia.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

Provvedimento n. 225/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «MICOTEF»:

4 capsule vaginali × mg 400;

tubo × 40 di gel orale;

flacone × g 30 di lozione 2%,

flacone × ml 30 di tintura.

Titolare A I C . L P.B. Istituto farmaceutico S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in via dei Lavoratori, 54 - Cinisello Balsamo (Milano) - codice fiscale 00738480151.

Modifica apportata

produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle preparazioni tubo × g 40 di gel orale, flacone × g 30 di lozione 2% e flacone × ml 30 di tintura sono ora effettuati dalla società Janssen farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in via C. Janssen - Borgo S. Michele - Latina;

le operazioni terminali di confezionamento della preparazione capsule vaginali × mg 400 sono ora effettuate dalla società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,1, dove già ne viene effettuata la produzione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994.

Provvedimento n. 226/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale «CERVIDIL».

Titolare A.I.C : Ono Pharmaceutical Co. Ltd. - Osaka - Giappone, rappresentata da Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 04886390584.

Modifica apportata. titolare A.I.C.: nuovo rappresentante: Serono Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Casilina, n. 125, codice fiscale 03636901005.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 29 luglio 1994

Provvedimento n 227/1994 del 26 luglio 1994

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Phideapharma S.r l., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale 09499650159.

Modifica apportata: titolare A.I.C · modifica della denominazione sociale della società titolare dell'A.I.C. da Phideapharma S.r l. a Europharma S r l. (a seguito di fusione per incorporazione) e successivamente da Europharma S.r l. a Promedica S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Parma. via Palermo, 26/A, codice fiscale 01697370342.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 29 luglio 1994

Provvedimento n. 228/1994 del 26 luglio 1994

Specialità medicinale: «REPTILASE RICHTER».

Titolare A I.C.. Disperga Pharmazeutika Ges.m b.H. - Vienna - Austria, rappresentata da Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Murat, 23, codice fiscale 00795960152

Modifica apportata: titolare A.I.C : nuovo rappresentante: Difa Cooper S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Caronno Pertusella (Varese), via Milano, 160, codice fiscale 00334560125.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 29 luglio 1994.

94A4949

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla Fondazione de Claricini Dornpacher ad effettuare la permuta di propri terreni con altri di proprietà di privati.

Con decreto ministeriale del 7 giugno 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 giugno 1994, la Fondazione de Claricini Dornpacher, con sede in Bottenicco di Moimacco, è stata autorizzata ad effettuare la permuta di propri terreni con altri di proprietà di privati.

94A4866

Autorizzazione al Ministero dei beni culturali e ambientali ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale datato 28 genaio 1994 il Ministero dei beni culturali e ambientali ha accettato la donazione disposta dalla Fondazione Lucio Fontana con atto pubblico in data 21 giugno 1991, n. 366 di repertorio, del dott. Antonio Salvatore Proto, ufficiale rogante del Ministero per i beni culturali e ambientali, consistente in un dipinto raffigurante «Concetto Spaziale Teatrino 1965» di Lucio Fontana da destinare alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma.

94A4867

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 luglio 1994

Dollaro USA	1579,78
ECU	1922,59
Marco tedesco	1006,68
Franco francese	294,41
Lira sterlina	2427,65
Fiorino olandese	896,99
Franco belga	48,917
Peseta spagnola	12,219
Corona danese	256,04
Lira irlandese	2405,22
Dracma greca	6,650
Escudo portoghese	9,845
Dollaro canadese	1143,77
Yen giapponese	16,035
Franco svizzero	1190,04
Scellino austriaco	143,07
Corona norvegese	230,73
Corona svedese	204,69
Marco finlandese	305,74
Dollaro australiano	1163,82

94A4962

Concessione di abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale n. 16/197ab dell'8 luglio 1994 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197, a Intrieri Giuseppe, corrente in Cosenza, esercente l'attività di cambiavalute.

94A4905

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Acquisizione da parte dell'Istituto di studi per la programmazione economica dei dati relativi all'attività contrattuale di diverse amministrazioni pubbliche.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nella riunione del 24 giugno 1994, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività di acquisizione e rilevazione dei dati relativi all'attività contrattuale, ha sollecitato le seguenti amministrazioni a trasmettere all'Istituto di studi per la programmazione economica - I.S.P.E., entro il 30 settembre 1994, i dati oggetto della rilevazione predisposta ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, utilizzando la scheda (mod. ISTAT/ISPE BSPA/1), od il corrispondente tracciato-record, inviati dall'ISTAT con nota del 20 aprile 1994 e secondo le istruzioni ivi allegate: amministrazioni dello Stato e loro aziende anche a ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, istituzioni universitarie, enti pubblici non economici a carattere nazionale, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, aziende speciali di servizi, concessionari di servizi pubblici e concessionari di costruzione e gestione.

94A4868

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Falck S.p.a. e Industrie Zignago S. Margherita S.p.a. (Comunicazione n. 94007169 del 21 luglio 1994)

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Falck S.p.a. (*)	11,36 Vallemeria S.p.a. (famiglia Falck)	49,83 (Allegato *D*)
Industrie Zignago S. Margherita S.p.a. (*)	13,93 Pietro Marzotto	15,19 Pietro Marzotto (Allegato *A*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A4870

PROVINCIA DI ANCONA

Variante al piano regolatore generale per la frazione «Vigne» del comune di Fabriano

Con deliberazione n. 72 del 29 aprile 1994 il commissario straordinario, nell'esercizio delle attribuzioni del consiglio, ha deliberato di approvare la variante per la frazione «Vigne» del comune di Fabriano adottata con deliberazione n. 16 del 13 febbraio 1992 dal consiglio comunale, con le prescrizioni riportate in narrativa e con quelle espresse dagli enti competenti per territorio nei rispettivi pareri di merito e di accogliere l'osservazione del sig. Poeta secondo quanto proposto dall'amministrazione comunale.

94A4876

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline specificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia delle dottrine politiche.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura inglese.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia molecolare (per il corso di laurea in scienze biologiche).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottate compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A4871

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

chimica fisica (gr. disciplinare C020 - Chimica fisica);

metodi e tecniche di antinquinamento (gr. disciplinare I140 - Chimica applicata e materiali macromolecolari).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio, direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A4906

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica n 382/1980 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di architettura:

cultura tecnologica della progettazione

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A4872

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31, agosto 1933, n. 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n 382/1980 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

geodinamica

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A4873

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. **357.000**
- semestrale . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. **65.500**
- semestrale . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. **200.000**
- semestrale . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. **65.000**
- semestrale . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. **199.500**
- semestrale . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. **687.000**
- semestrale . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189